



COMUNE di PARONA
(Prov. di Pavia)

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

N.76 Data 26-07-2023	OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023 AI SENSI DELL'ART. 79 CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022
---	---

L'anno duemilaventitre il giorno ventisei del mese di luglio nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- il D. Lgs 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del Fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del Fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali – sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- a seguito della sottoscrizione definitiva del C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali per il periodo 2019-2021, avvenuta in data 16/11/2022 le modalità di determinazione delle suddette risorse sono ora regolate dall'articolo 79 dello stesso CCNL e risultano suddivise in:
 - RISORSE STABILI, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
 - RISORSE VARIABILI di anno in anno, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo Risorse decentrate;

VISTA la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti n. 15/2018, che ribadisce quanto segue:

“La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al “Fondo” potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016).

La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il "Fondo" contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).

La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione.

La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione."

VISTI:

- l'art. 40 comma 3-quinquies del d.lgs 165/2001, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *"nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*;
- la legge 27 dicembre 2006 n. 296 ed in particolare l'art. 1, comma 557, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che *"gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia"*, nel rispetto di quanto ulteriormente indicato all'art. 1 comma 557-quater in merito a quale limite fare riferimento (valore medio di riferimento spesa di personale del triennio 2011/2013);
- l'articolo 1, comma 762, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che dispone che: *"Le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al patto di stabilità interno si intendono riferite agli obiettivi di finanza pubblica recati dai commi da 707 a 734. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno"*;

CONSIDERATO che, ai sensi del Titolo II del CCNL del 16/11/2022, la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza esclusiva datoriale in quanto sottratta alla contrattazione integrativa e che, per quanto attiene alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

PRESO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 in data 05/07/2023, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge, sono state fornite alla delegazione trattante di parte pubblica le linee di indirizzo per la costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività 2023, tenuto conto dei vincoli in materia di pareggio di bilancio nonché di quelli specificamente afferenti alla spesa di personale in relazione alla quale è, da ultimo, intervenuto l'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017: *“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”* come peraltro richiamato dall'art. 79 comma 6 del C.C.N.L. de quo;

RITENUTO, pertanto, nel rispetto delle previsioni di legge e contrattuali in materia, nonché delle indicazioni fornite con la succitata deliberazione di G.C. n. 65/2023, provvedere alla costituzione del “Fondo risorse decentrate” relativamente all'anno 2023 al fine di avviare la contrattazione integrativa;

DATO ATTO che la costituzione “Fondo risorse decentrate” anno 2023 viene effettuata sia nel rispetto dei vincoli in materia di pareggio di bilancio che di quelli specificamente afferenti alla spesa di personale;

DATO ATTO che l'Amministrazione comunale ha stabilito, compatibilmente con le risorse di bilancio, di applicare l'incremento previsto dall'articolo 79, comma 3, del CCNL del 16/11/2022 (0,22% monte salari 2018), dando atto che tali risorse sono in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 e che sono ripartite in modo proporzionale tra Fondo delle risorse decentrate e stanziato per le EQ;

PRESO ATTO quindi che il **FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2023** viene determinato nella consistenza complessiva e di dettaglio che ricomprende la parte stabile e variabile del Fondo (allegato A);

DATO ATTO che l'importo della costituzione del Fondo trova copertura nei capitoli di spesa del personale del bilancio per l'esercizio anno 2023 quantificati preventivamente al fine di assicurare il pagamento mensile delle voci retributive con destinazione stabile, da impegnarsi ai sensi del comma 2 lettera a) dell'art. 183 TUEL come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

DATO ATTO che la presente determinazione sarà resa nota alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 01.04.1999, prima dell'avvio della sessione di contrattazione collettiva decentrata integrativa aziendale per l'anno 2023;

VISTO il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, come integrato e modificato dal D. Lgs. 10.08.2014, n. 126;

VISTO in particolare l'Allegato n. 4/2 al citato D.Lgs. 118/2011 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” che definisce la corretta gestione della spesa

di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

RAVVISATA la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che il presente provvedimento deve essere sottoposto al Responsabile del Servizio Finanziario per la verifica della regolarità contabile e l'apposizione del visto ai sensi dell'art. 151 comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, attestante la copertura finanziaria;

RICHIAMATI:

- l'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017;
- il C.C.N.L. relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2019/2021;
- l'art. 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019, convertito, nonché la deliberazione Corte Conti Lombardia – Sez. controllo n. 95/2020/par, interpretativa dello stesso;
- la deliberazione della Corte dei Conti Sez. Autonomie N. 19/SEZAUT/2021/QMIG afferente l'applicabilità dell'art. 1, c. 1091, L. n. 145/2018 nel caso di proroga dei termini di approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto;
- il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili dei Servizi;

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30.3.2001 e s.m.i.;

VISTO il vigente Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il Bilancio per il triennio 2023/2025, competenza esercizio finanziario 2023, approvato con deliberazione del C.C. n. 14 in data 12.04.2023;

VISTO il parere espresso dal Revisore dei Conti, ai sensi della circolare della RGS n. 20/2017;

VISTI il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile, espressi dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L.;

D E T E R M I N A

1. DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. DI COSTITUIRE, ai sensi dell'art. 79 del CCNL del 16.11.2022, il **FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2023**, come da prospetto allegato (Allegato A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

3. DI DARE ATTO che il Fondo risorse decentrate del Comune di Parona in conformità alle disposizioni normative sopra richiamate, nella consistenza complessiva e di dettaglio, così come risultante dal prospetto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo di € **74.800,00**,= viene costituito nel seguente modo:

Risorse Stabili: →	euro 46.162,00
Risorse Variabili soggette al Limite →	euro 2.250,00
Risorse Variabili non soggette al Limite →	<u>euro 30.714,00</u>
Totale Risorse decentrate →	euro 79.126,00
Decurtazione consolidamento anni 2011-2014→	euro 1.745,00
Decurtazione F.do art. 23 comma 2 D.Lgs 75/2017→	<u>euro 2.581,00</u>
TOTALE RISORSE DISPONIBILI→	euro 74.800,00

4. DI DARE ATTO, altresì, che:

- la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2023 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
- l'ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa per l'anno 2023, come individuato con il presente atto, non supera il corrispondente valore individuato per l'anno 2016, come previsto dall'art. 23 del D. Lgs. 75/2017 e s.m.i.;
- nell'ambito del Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2023 da destinare alla contrattazione decentrata integrativa sono già impegnate le somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa, a specifica destinazione quali le progressioni economiche storiche ed indennità di comparto;
- dal Rendiconto della gestione per l'esercizio 2022 risulta che il Comune di Parona ha rispettato l'obiettivo degli equilibri di bilancio per l'esercizio 2022;
- nell'anno 2022 è stato rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio 2023 sono avvenuti nel rispetto del limite di spesa di cui al D.M. del 17 marzo 2020;
- le risorse di parte variabile e parte stabile considerate ai fini della costituzione del Fondo incentivante per il personale per l'anno 2023 rientrano nei limiti di spesa consentiti dalla normativa di riferimento;
- i documenti programmatici per il triennio 2023/2025 sono improntati al rispetto di tutti i vincoli in materia di spesa per il personale;

5. DI DESTINARE conseguentemente, ai sensi delle norme contrattuali e di legge, le risorse del fondo di cui sopra, alla copertura delle voci di salario accessorio così come elencate nel suindicato prospetto;

6. DI PROCEDERE alla liquidazione delle voci di salario accessorio a mensilità posticipata;

7. DI ATTESTARE che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2023 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio per l'anno 2023 afferenti la spesa di personale del bilancio per il triennio 2023/2025, competenza esercizio 2023, quantificati preventivamente al fine di assicurare il pagamento mensile delle voci retributive con destinazione;

8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del decreto legislativo 18/08/2000 e per gli ulteriori controlli e adempimenti di competenza;

9. DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento la Responsabile del Servizio Finanziario attesta la compatibilità del programma del pagamento derivante dal formale impegno di spesa ad obbligazione giuridicamente costituita, con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/09 e dell'art. 183 c. 3 del d.lgs. 267/2000,

10. DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

- alle Organizzazioni sindacali territoriali, al presidente della delegazione trattante e alla RSU aziendali ai sensi dell'art.5, comma 2, del D.Lgs.165/2001 e dell'art.4, C.C.N.L. 21.5.2018;

11. DI DARE ATTUAZIONE a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 e s.m.i. ove applicabile.

La presente determinazione:

☐ è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.

☐ se comporta impegno di spesa, ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, sarà trasmessa alla Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta

attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

☐ va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore Segreteria.

☐ sarà relazionata alla Giunta Comunale secondo le disposizioni del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Il Responsabile del Servizio
F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio

Il Responsabile del Servizio

In relazione al disposto dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, esprime

☒ Parere FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa della presente determinazione.

Nella residenza comunale, li 26-07-2023

Il Responsabile del Servizio
F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio

Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000,

Appone

il visto di regolarità contabile e

Attesta

la copertura finanziaria della spesa.

Nella residenza comunale, li 26-07-2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Pertile Dott.ssa Samantha

Albo Pretorio on line

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà affissa all'Albo Pretorio on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi
Parona, 26-07-2023

Il Segretario Comunale
F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio